



REGOLAMENTO SOCIALE

valido a partire dal 1° gennaio 2008

Indice

1	Scopo	5
2	Finanziamento della fondazione	5
3	Prestazioni della fondazione	5
3.1	Prestazioni: una panoramica	5
3.2	Prestazioni a favore degli autori e dei loro superstiti	5
3.2.1	Premesse	5
3.2.2	Reddito determinante	7
3.2.3	Rendite	8
3.2.4	Versamenti di sussidi	8
3.3	Prestazioni a favore degli editori	8
3.3.1	Condizioni	8
3.3.2	Importi	9
3.3.3	Inizio delle prestazioni	9
3.3.4	Data di pagamento	9
3.3.5	Fine delle prestazioni	9
4	Indipendenza nei confronti di altre istituzioni sociali	9
5	Perdita dei diritti	9
5.1	Per dolo	9
5.2	Per prescrizione	10
6	Responsabilità della fondazione	10
7	Amministrazione della fondazione	10
8	Disposizioni concernenti la revisione	10
8.1	Verifica periodica	10
8.2	Modificazione del Regolamento sociale	10
9	Appendice	11

(Valevole dal 1.1.2008)

La previdenza sociale della SUISA viene garantita dalla «Fondazione a favore degli autori ed editori della SUISA» creata il 10 giugno 1941. Ad esercitare la funzione di Consiglio di Fondazione è il Consiglio d'amministrazione della SUISA.

La suddetta previdenza sociale viene disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento emanato dal Consiglio di Fondazione il 28 marzo 1988, approvato dall'Assemblea generale della SUISA il 25 giugno 1988 e modificato dal Consiglio di Fondazione il 13 settembre 1991 e dall'Assemblea generale della SUISA il 22 giugno 1996, il 24 giugno 2000 come pure il 23 giugno 2007. Regolamento che, sostituendo le precedenti edizioni, entra in vigore il 1° gennaio 2008.

1 Scopo

L'istituzione di previdenza sociale della SUISA ha lo scopo di assicurare gli autori e gli editori facenti parte della SUISA, in qualità di soci o di mandanti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia e dell'invalidità. Essa tende pure ad aiutare economicamente i loro superstiti.

2 Finanziamento della fondazione

Effettuata la copertura delle sue spese di gestione, la SUISA deduce il 7,5% di tutti gli introiti per le esecuzioni e emissioni in Svizzera e nel Liechtenstein e li versa alla fondazione.

3 Prestazioni della fondazione

3.1 Prestazioni: una panoramica

Agli autori che hanno raggiunto la vecchiaia o in caso di invalidità, viene versato un determinato reddito annuo. Questo «reddito determinante» consiste in

- importi dei conteggi SUISA concernenti le esecuzioni e le emissioni delle opere in Svizzera e all'estero,
- una rendita, se gli importi citati non raggiungono l'entità del reddito determinante.

Gli autori in difficoltà finanziarie possono beneficiare di altre forme di aiuto.

Delle prestazioni in base a questo regolamento sono previste anche per vedove, vedovi, orfani e partner (compagni di vita) degli autori.

Gli editori beneficiano di contributi annui destinati alle loro proprie istituzioni di previdenza.

3.2 Prestazioni a favore degli autori e dei loro superstiti

3.2.1 Premesse

Possono essere accordate delle rendite soltanto se soddisfatte le premesse concernenti

- età
- durata del periodo d'appartenenza alla SUISA
- reddito minimo dei diritti d'autore
- vedovanza
- stato di orfano
- invalidità

Vengono inoltre accordate delle rendite ai partner (compagni di vita) superstiti dell'autore scomparso, purché questo quando era in vita abbia nominato il beneficiario alla fondazione, purché egli abbia fornito sostentamento in maniera considerevole al beneficiario negli ultimi anni prima di morire, e purché non esista un coniuge superstite. La rendita destinata al partner superstite corrisponde in tal caso alla vedovanza.

3.2.1.1 Età

Le rendite di vecchiaia incominciano di regola

- per autori nati nel 1940 e prima:
con il compimento del 60° anno di età
- per autori nati nel 1941 e 1942:
con il compimento del 61° anno di età
- per autori nati nel 1943 e 1944:
con il compimento del 62° anno di età
- per autori nati nel 1945 o più giovani:
con il compimento del 63° anno di età

3.2.1.2 Durata d'appartenenza alla SUISA

Tutte le prestazioni di previdenza sociale decorrono al più presto dopo un'appartenenza ininterrotta alla SUISA, in qualità di mandante e di socio, di 10 anni. In caso di decesso di un autore, i suoi anni in qualità di mandante e di socio sono conteggiati con quelli dei suoi superstiti.

Il Consiglio di Fondazione può, su domanda speciale, tener conto degli anni trascorsi in qualità di membro presso una società consorella estera fino ad un massimo di 5 anni.

Qui di seguito, per «anni di appartenenza in qualità di membro» si intendono anche quelli «in qualità di mandante».

3.2.1.3 Importo minimo dei conteggi della SUISA

Hanno diritto ad una rendita gli autori o i loro superstiti i cui conteggi concernenti le esecuzioni e le emissioni delle loro opere hanno raggiunto entro l'inizio della rendita almeno 250 franchi in media per anno nel corso di tutti gli anni di appartenenza.

3.2.1.4 Vedovanza: la vedova

Le vedove senza figli ricevono la rendita solo a partire dal loro 50° anno d'età.

Il Consiglio di Fondazione può attribuire una rendita anche ad una donna che ha vissuto con l'autore, senza però essere sposata, alle condizioni seguenti:

- la donna ha ereditato i diritti d'autore del socio o mandante deceduto, con il quale conviveva;
- è provato che durante almeno i 5 anni precedenti la sua morte, l'autore deceduto ha provveduto al mantenimento della donna.

3.2.1.5 Vedovanza: il vedovo

Quando una donna, nella sua qualità d'autore, ha provveduto al mantenimento di suo marito, il Consiglio di Fondazione può, su domanda scritta, accordare al vedovo una rendita.

In tali casi si applicano le disposizioni della cifra 3.2.1.4.

3.2.1.6 Orfani

Rendite sono accordate ai figli degli autori deceduti che non hanno ancora raggiunto i 20 anni di età. Se essi si dedicano a tempo pieno alla loro formazione professionale, beneficiano di una rendita orfani fino al compimento del 25° anno d'età.

3.2.1.7 Invalidità

Rendite sono attribuite a tutti gli autori colpiti da un'invalidità che impedisce loro un guadagno sufficiente per garantire il proprio mantenimento.

In questo caso deve essere sottoposta al Consiglio di Fondazione un'attestazione conforme.

3.2.2 Reddito determinante

3.2.2.1 Calcolo

Il reddito determinante si calcola come segue:

- costituisce la base la media dei conteggi concernenti esecuzioni ed emissioni in Svizzera e all'estero per tutta la durata del rapporto di appartenenza e fino all'inizio della rendita;
- questa media viene ridotta dell'1,67% per ogni anno di cui la durata d'appartenenza è più breve di 40 anni, al massimo del 50%, in base all'appendice;
- il risultato viene moltiplicato per un fattore fissato di regola ogni quattro anni dal Consiglio di Fondazione sulla base delle possibilità finanziarie della fondazione.

Gli importi del conteggio vengono adattati entro il momento del pensionamento al rincaro (Indice nazionale dei prezzi al consumo).

Anni di appartenenza iniziati vengono considerati interi.

Il reddito determinante è pari al massimo a

- per gli autori Fr. 36000.-
- per la vedova e per il vedovo 75% di quello dell'autore
- per un orfano 50% di quello dell'autore

I redditi determinanti di vedovanza o degli orfani non possono complessivamente eccedere quelli per gli autori in età corrispondente.

I redditi determinanti di autori invalidi vengono fissati singolarmente dal Consiglio di Fondazione. Di regola non possono eccedere il reddito determinante in vecchiaia, e in nessun caso eccedere gli importi massimi in base al capoverso 4.

3.2.2.2 Inizio

Il reddito determinante viene versato se sono soddisfatte le premesse in quell'anno civile in cui l'autore raggiunge l'età del pensionamento, diventa invalido o muore.

Se le altre premesse vengono soddisfatte soltanto più tardi, il reddito determinante viene versato su richiesta scritta.

Gli autori possono esigere che i redditi determinanti vengano versati a partire dall'anno civile in cui essi compiono il 60° anno di età. In tal caso, il reddito determinante viene ulteriormente ridotto della percentuale di cui deve essere ridotta la rendita AVS in caso di prepensionamento.

3.2.2.3 Fine

La garanzia del reddito e il diritto alla relativa rendita hanno fine con lo scadere dell'anno civile in cui l'autore, la sua vedova o il suo vedovo, l'orfano muore.

3.2.2.4 Adattamento alle modifiche dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo

I redditi determinanti degli aventi diritto ad una rendita e gli importi massimi possono essere adattati dal Consiglio di Fondazione all'evoluzione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo, qualora lo consentano i mezzi finanziari della fondazione.

3.2.2.5 Modifiche nell'effettivo dei diritti d'autore

Se un autore o i suoi superstiti sottraggono alla SUISA dei diritti d'autore rilevanti per il calcolo del reddito determinante, questo deve allora essere adattato in funzione dei diritti che ancora vengono gestiti dalla SUISA.

3.2.2.6 Disposizioni transitorie

Le disposizioni che hanno subito una revisione valgono (per 1.1.2001) per tutti i beneficiari, fatti salvi i casi seguenti:

- per coloro che iniziano a beneficiare di una rendita prima del 1° gennaio 2001, fa stato la media dei conteggi come veniva calcolata nelle vecchie disposizioni;
- gli aventi diritto ad una rendita in base al vecchio regolamento continuano a beneficiare di una rendita anche se la media dei conteggi annui non raggiunge l'importo minimo previsto dal nuovo regolamento;
- per i nuovi beneficiari di una rendita fa stato l'importo minimo previsto dal nuovo regolamento.

Tutte le altre disposizioni valgono a partire dall'entrata in vigore (1.1.2001), fatte salve le seguenti restrizioni:

- i redditi determinanti di coloro che beneficiavano di una rendita prima del 1.1.2001 (inclusi vedovi e vedove), vengono ridotti del 15% al massimo;
- i redditi determinanti degli autori nati negli anni dal 1941 al 1945 vengono ridotti, rispetto a quanto avveniva in base al vecchio regolamento, del 25% al massimo; quelli delle loro vedove e dei loro vedovi superstiti di un ulteriore 25%. Questa regolamentazione transitoria vale soltanto per coloro che soddisfano tutte le premesse al più tardi al raggiungimento dell'età del pensionamento stabilita.

3.2.3 Rendite

La rendita viene calcolata deducendo

- dal reddito determinante
- gli importi dei conteggi SUISA concernenti esecuzioni ed emissioni avute a partire dal conteggio principale dell'anno precedente.

Le rendite vengono versate al più tardi quattro settimane dopo il conteggio principale concernente le esecuzioni e le emissioni in Svizzera e nel Liechtenstein.

3.2.4 Versamenti di sussidi

Il Consiglio di Fondazione può decidere di versare sussidi in via eccezionale o regolarmente agli autori o ai loro eredi privi di mezzi.

In certi determinati casi esso può delegare questa facoltà alla Direzione della SUISA.

3.3 Prestazioni a favore degli editori

3.3.1 Condizioni

Prestazioni di previdenza sociale possono essere accordate solamente quando sono adempiute le condizioni relative

- all'attività editoriale in Svizzera o nel Liechtenstein,
- alla costituzione di una propria istituzione di previdenza sociale.

3.3.1.1 Attività editoriale in Svizzera o nel Liechtenstein

Solo gli editori che esercitano un'attività in Svizzera o nel Liechtenstein e che a questo effetto, hanno al loro servizio delle persone ivi domiciliate, possono beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale.

3.3.1.2 Costituzione di una propria istituzione di previdenza sociale

Le prestazioni di previdenza sociale sono versate alle istituzioni di previdenza sociale degli editori, il cui scopo è di assicurare il personale dirigente o gli impiegati domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein contro le conseguenze economiche della vecchiaia e dell'invalidità, come pure di aiutare economicamente, in caso di decesso, i loro superstiti.

Il Consiglio di Fondazione può far dipendere le prestazioni di previdenza sociale dall'adempimento della condizione che l'editore fornisca tutti i documenti comprovanti l'utilizzazione regolamentare di questi fondi.

3.3.2 Importi

Le prestazioni previdenziali si calcolano in valori percentuali degli importi dei conteggi SUISA concernenti le esecuzioni e le emissioni delle opere in Svizzera e nel Liechtenstein.

Queste percentuali sono pari a:

a) per le parti di ripartizione spettanti ad editori originali:

50% per gli importi fino a Fr. 10 000.-

40% per gli importi oltre i Fr. 10 000.- e fino a Fr. 150 000.-

20% per gli importi oltre i Fr. 150 000.-

b) per le parti di ripartizione spettanti a subeditori:

10% per gli importi fino a Fr. 150 000.-

7,5% per gli importi da Fr. 150 001.- fino a Fr. 350 000.-

5% per gli importi da Fr. 350 001.- fino a Fr. 600 000.-

2,5% per gli importi da Fr. 600 001.- fino a Fr. 900 000.-

1% per gli altri importi

Le prestazioni previdenziali vengono versate alle istituzioni di previdenza di quell'editore cui sono state calcolate le relative parti di ripartizione.

3.3.3 Inizio delle prestazioni

L'inizio del versamento delle prestazioni di previdenza sociale è fissato al 1° gennaio che segue l'adempimento delle condizioni previste sotto cifra 3.3.1.

3.3.4 Data di pagamento

Le prestazioni di previdenza sociale sono pagate al più tardi quattro settimane dopo i conteggi SUISA relativi alle esecuzioni ed emissioni in Svizzera e nel Liechtenstein.

3.3.5 Fine delle prestazioni

Le prestazioni di previdenza sociale terminano il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'editore ha dimissionato dalla SUISA. Ad esse viene pure posto termine il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le condizioni relative all'esercizio di un'attività editoriale in Svizzera o nel Liechtenstein (cifra 3.3.1.1) o le prescrizioni in materia di costituzione di una propria istituzione di previdenza sociale (cifra 3.3.1.2) non sono più adempiute.

4 Indipendenza nei confronti di altre istituzioni sociali

Le attività di altre istituzioni sociali a favore degli autori ed editori non influiscono sulle prestazioni di previdenza sociale della SUISA.

5 Perdita dei diritti

5.1 Per dolo

I beneficiari di prestazioni di previdenza sociale che hanno fornito alla fondazione o alla SUISA delle indicazioni inesatte o che hanno intenzionalmente indotto l'una o l'altra in errore, perdono tutti i diritti alle prestazioni di previdenza sociale della fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può chiedere il rimborso degli importi ricevuti illecitamente.

5.2 Per prescrizione

Le pretese non fatte valere per iscritto presso la SUISA o la fondazione entro i due anni che seguono l'avvenimento da cui decorrono, sono considerate come prescritte e non possono più essere prese in considerazione.

6 Responsabilità della fondazione

Gli impegni della fondazione sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio sociale.

7 Amministrazione della fondazione

La fondazione è amministrata dalla SUISA conformemente alle istruzioni del Consiglio di Fondazione.

Tutte le decisioni del Consiglio di Fondazione sono definitive.

8 Disposizioni concernenti la revisione

8.1 Verifica periodica

Il Consiglio di Fondazione ha il dovere di verificare regolarmente la situazione finanziaria della previdenza a favore degli autori ed editori, al fine di potere tener conto a tempo delle evoluzioni che ne decorrono.

Se il patrimonio della fondazione diminuisce ed un miglioramento della situazione mediante guadagni futuri o risorse straordinarie si rivela improbabile, il Consiglio di Fondazione dovrà sottoporre all'Assemblea generale della SUISA un progetto di regolamento modificato, atto a garantire il mantenimento delle riserve finanziarie.

I redditi garantiti devono essere modificati il meno possibile.

Il Consiglio di Fondazione deve immediatamente prendere queste misure quando il capitale della fondazione dovesse essere inferiore a 5 milioni di franchi.

8.2 Modificazione del Regolamento sociale


Il presente regolamento può essere modificato solo su decisione dell'Assemblea generale della SUISA, con almeno la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

9 Appendice

Reddito determinante

I redditi determinanti comportano in caso di

Anni di appartenenza quale mandante e quale membro	Percentuali del reddito determinante massimo
40	100%
39	98,33%
38	96,67%
37	95%
36	93,33%
35	91,67%
34	90%
33	88,33%
32	86,67%
31	85%
30	83,33%
29	81,67%
28	80%
27	78,33%
26	76,67%
25	75%
24	73,33%
23	71,67%
22	70%
21	68,33%
20	66,67%
19	65%
18	63,33%
17	61,67%
16	60%
15	58,33%
14	56,67%
13	55%
12	53,33%
11	51,67%
10	50%



Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke
Société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musicales
Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali

SUISA Bellariastrasse 82, Postfach 782, CH-8038 Zürich, Telefon +41 (0)44 485 66 66, Fax +41 (0)44 482 43 33

SUISA 11 bis, av. du Grammont, 1007 Lausanne, téléphone +41 (0)21 614 32 32, téléfax +41 (0)21 614 32 42

SUISA Via Soldino 9, 6900 Lugano, telefono +41 (0)91 950 08 28, fax +41 (0)91 950 08 29

www.suisa.ch e-mail: suisa@suisa.ch